

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

51.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	572	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
GARAVAGLIA ed altri: Misure urgenti contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati (1910)	572	
PRESIDENTE	572, 574, 575, 576	
BOATO	573, 575, 576	
CARTA	574	
CANTELMÌ	573, 576	
GARAVAGLIA, <i>Relatore</i>	572, 573, 574, 575, 576	
GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	575, 576	
MANNUZZU	573	
PENNACCHINI	574	
RICCI	572, 575, 576	
RIZZO	574	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena (919)	577	
PRESIDENTE	577, 579	
		PAG.
		CASINI, <i>Relatore</i> 577
		RICCI 579
		Disegno di legge (Discussione e rinvio):
		Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee (<i>Approvato dal Senato</i>) (1839) 579
		PRESIDENTE 579, 582
		BOATO 580
		COSTA, <i>Relatore</i> 579, 580, 581
		PENNACCHINI 581
		RICCI 581
		SPINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 581
		Disegno di legge (Discussione e rinvio):
		Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti delle sezioni specializzate agrarie (1544) 582
		PRESIDENTE 582, 583
		BOATO 583
		MORA, <i>Relatore</i> 582, 583
		PENNACCHINI 583
		SPINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 583
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 576

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1981

La seduta comincia alle 10,15.

COSTA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, che per la seduta odierna, i deputati Alberini, Bottari, Carpino, De Cataldo, Fabbri Seroni, Onorato, Orione, Padula, Quercioli, Salvato e Violante sono sostituiti rispettivamente dai deputati Raffaelli Mario, Bertoni, Seppia, Rippa, Marraffini, Ciai Trivelli, Bortolani, Bonalumi, Amici, Buttazoni e Raffaelli Edmondo.

Seguito della discussione della proposta di legge Garavaglia ed altri: Misure urgenti contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati (1910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Garavaglia ed altri: « Misure urgenti contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati ».

Il relatore, onorevole Garavaglia, ha facoltà di riferire sui risultati dei lavori del Comitato ristretto.

GARAVAGLIA, *Relatore*. In sede di Comitato ristretto, ai lavori del quale ha partecipato anche il rappresentante del Governo, siamo giunti alla conclusione che l'emendamento presentato dal Governo all'articolo 1 conteneva un dispositivo troppo ampio rispetto al limitato problema che con la proposta di legge si intende risolvere, cioè quello di costruire un argine, in termini sanzionatori, alla riproduzione illecita soprattutto di musicassette.

Per questa ragione, pur facendoci carico dell'esigenza prospettata dal Governo di porre tempestivamente all'ordine del giorno il disegno di legge pendente davanti alla Commissione, che regola complessivamente la materia dell'abusivismo in tema di riproduzione dei suoni e delle immagini, abbiamo ritenuto di doverci limitare ad una rielaborazione dell'articolo 1 della proposta di legge intesa a meglio definire l'ambito di operatività e che ci pare risolva i limitati problemi inerenti alla materia presa in considerazione.

Pertanto ritiro gli emendamenti da me precedentemente presentati e presento una nuova formulazione dell'articolo 1, come dicevo redatta d'intesa con il Comitato ristretto. Invito altresì i presentatori degli altri emendamenti proposti all'articolo 1 a ritirarli, poiché ritengo che la formulazione ora proposta risolva le perplessità tecniche prospettate nella scorsa seduta, ricordando che sulla sostanza della norma si era registrato un generale consenso.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Garavaglia, d'intesa con il Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

« Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero non essendo concorso nella riproduzione, li pone in commercio, detiene per la vendita o introduce nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6 milioni. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1 milione se il fatto è di rilevante gravità ».

RICCI. Il gruppo comunista è favorevole all'emendamento testé presentato dal relatore pur ritenendo che ad esso

debbano essere apportate alcune correzioni formali. La congiunzione disgiuntiva « ovvero » — alla terza riga del testo — andrebbe sostituita con la congiunzione « pur » al fine di evitare una troppo forte distinzione tra le due fattispecie prese in considerazione. Inoltre, andrebbe riscritta la frase: « li pone in commercio, detiene per la vendita o introduce nel territorio dello Stato » nel senso di ripetere il pronome dinanzi a ciascun verbo e la locuzione « a fini di lucro » alla fine della frase stessa; così strutturata, essa ci sembra più chiara sia in termini lessicali, sia perché non lascia più adito a dubbi circa la finalità della disposizione in essa contenuta.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Dal momento che le correzioni suggerite dal collega Ricci rispondono pienamente allo spirito con il quale è stato scritto il testo e trattandosi, per altro, di miglioramenti lessicali, accolgo il suggerimento e modifico nel senso indicato il testo del mio emendamento.

CANTELMÌ. Anch'io concordo con lo emendamento presentato dal relatore e, per questa ragione, ritiro quelli da me presentati precedentemente.

Per quel che riguarda l'emendamento del relatore, suggerirei solo di sostituire la parola « supporti » con l'altra « apparecchi », che mi sembra più chiara e di uso corrente.

GARAVAGLIA, *Relatore*. L'espressione è mutuata dalle leggi vigenti. Un'altra ragione per la quale si è preferito usare il termine « supporti » è che essa è ritenuta dagli esperti del settore più appropriata sotto il profilo tecnico.

MANNUZZU. Premetto che concordo con l'emendamento presentato dal relatore e per questa ragione ritiro il mio, egualmente sostitutivo dell'articolo 1.

Desidero, però, precisare che, pur essendo assolutamente « digiuno » di questi argomenti, proprio per aver ascoltato il parere di tecnici, ritengo opportuno sia mantenuta l'espressione « supporti » che

— come diceva anche il relatore — sembra essere la più adeguata.

BOATO. Neanch'io sono un tecnico di questa materia, come credo non lo sia nessuno dei colleghi e ciò può, a seconda dei punti di vista, preoccuparci o rassicurarci, garantendo, da un lato, l'autonomia politica e, dall'altro, determinando una inevitabile dipendenza per dati tecnici che non siamo in grado di giudicare.

Desidero riprendere una preoccupazione che mi ha accompagnato fin dall'inizio dell'esame del provvedimento: intendo riferirmi al fatto, abbastanza strano, che questa proposta di legge, nonostante la sua scarsa portata, è firmata dai rappresentanti di tutti i gruppi politici; questo normalmente avviene in relazione a grandi riforme di struttura — come la riforma della polizia, dell'editoria, eccetera — proprio per sottolineare l'importanza dell'argomento, che va al di là della articolazione tra maggioranza e minoranza.

In questo caso siamo, invece, di fronte ad un provvedimento, forse opportuno, ma senz'altro limitato nella portata.

L'impressione che ne ho ricavato — devo dirlo francamente — è che dietro questo provvedimento possa esserci una sorta di *lobby*, per citare una prassi che è corrente nel Parlamento americano e che consente che all'interno del Congresso si esprimano appunto le diverse *lobbies*, che attraversano le formazioni partitiche. I firmatari di questa proposta di legge sono certo all'oscuro della *lobby* che sta dietro ad essa — sarei offensivo se pensassi il contrario —, ma la preoccupazione resta ed è anzi aumentata dal fatto che nelle nostre caselle abbiamo trovato la fotocopia di articoli relativi al problema in esame; la cosa mi ha sorpreso perché essendo relatore la collega Garavaglia mi è parso strano che si prestasse a questo tipo di pubblicità.

Nel merito rilevo che abbasserei il minimo della pena, perché se è vero che dobbiamo colpire eventuali comportamenti illeciti, è anche vero che molto pesante in questo settore è il retroterra di corru-

zione dietro quelli che si ritengono, invece, comportamenti leciti. L'aver aggiunto all'articolo 1 la dizione « ai fini di lucro » ha, indubbiamente, un effetto restrittivo, ma non va dimenticato che se in certe fasce sociali si riproduce abusivamente a scopo di lucro, lo si fa ad un livello non paragonabile, neanche minimamente, a quello di chi opera su scala industriale.

Ritengo, dunque, che il provvedimento in esame, pur opportunamente intervenendo nella materia, non l'affronta nella sua realtà, limitandosi ad intervenire, su sollecitazione di « padroni » esterni, per colpire penalmente certi comportamenti.

Per le considerazioni su esposte, dunque, annuncio il nostro voto contrario all'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 e preannuncio eguale voto contrario sull'intero provvedimento.

CARTA. Nell'esprimere consenso allo emendamento presentato dal relatore, ed anticipando la dichiarazione di voto positivo su tutto il provvedimento, desidero ricordare l'impegno assunto nell'ambito del Comitato ristretto, ai cui lavori ha partecipato anche il rappresentante del Governo, a prendere in esame quanto prima il disegno di legge n. 2359 che affronta in termini organici la materia dell'adeguamento delle difese e sanzioni penali relative al diritto d'autore.

Per quel che riguarda le sanzioni previste dalla proposta di legge al nostro esame, desidero precisare che personalmente sono sempre molto sensibile all'argomento delle pene in generale, perché l'esperienza mi porta a non voler essere eccessivamente « pesante » nella comminazione delle stesse. Per questa ragione ritengo che sarebbe opportuno verificare cosa avviene in proposito negli altri ordinamenti, per trovare il maggior numero possibile di punti di riferimento. La questione che più mi preoccupa, relativamente ai reati configurati nel provvedimento al nostro esame, è il proliferare, accanto al traffico delle musicassette, di varie forme organizzate di criminalità, dovute al grande giro di danaro che quel traffico mette in moto. Il maggior rigore punitivo

si giustifica con questa constatazione e fa riferimento, più che ai reati di natura economica, ai riflessi criminosi che essi inducono. In ogni caso, in sede di Comitato ristretto si è pervenuti a questo riguardo ad una mediazione tra le diverse proposte che, mi pare, possa soddisfare tutti.

PENNACCHINI. Nel ritirare il mio emendamento all'articolo 1, precedentemente presentato, desidero dire che non concordo con l'ultima parte dell'emendamento del relatore. In essa, infatti, si configura una sorta di aggravante che si pone al di fuori della sistematica del codice penale, in particolare di quanto previsto dall'articolo 61 di tale codice.

PRESIDENTE. Desidero far notare al collega Pennacchini che non si vuole designare una nuova figura di aggravante, ma semplicemente prevedere, per i casi più gravi, una misura maggiore della pena, dal momento che il dispositivo generale, contenuto nella norma in oggetto, fa scattare le attenuanti previste dal punto 4) dell'articolo 62 e dall'articolo 62-bis del codice penale, per cui, di fatto, i reati presi in considerazione verrebbero puniti con 40 giorni di detenzione.

PENNACCHINI. Io credo che venga ferita l'armonia del codice: infatti, così facendo, non si dà al giudice la possibilità di operare un bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.

RIZZO. Ritiro gli emendamenti da me presentati in una precedente seduta.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Vorrei dire all'onorevole Boato, che il fatto che la proposta di legge abbia tanti firmatari di diverso schieramento politico è spiegabile, semplicemente, proprio considerandone la limitata portata. Il provvedimento, cioè, è di quelli sui quali si può realizzare una facile convergenza e senza alcuno sforzo i gruppi politici hanno potuto aderirvi convinti dell'opportunità di prevenire un comportamento illecito che, seppur non gra-

ve, ha avuto e continua ad avere larga diffusione.

Per quanto riguarda il materiale inviato in casella, posso assicurarle che non è stata una mia iniziativa.

La formulazione del nuovo testo dello articolo 1 da me proposta ritengo tolga qualsiasi dubbio sul tipo di reato che si intende punire e sul fatto che la sanzione penale più rigorosa non si intende certo applicarla al giovane di periferia che, per sopravvivere, ricorre a qualche duplicazione abusiva, ma a coloro che approfittando di sanzioni finora risibili agiscono su ben altra scala.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con l'emendamento presentato dal relatore all'articolo 1 ed anche con i suggerimenti di correzioni formali dati dal collega Ricci; pertanto ritira il proprio emendamento allo stesso articolo precedente presentato.

PRESIDENTE. Poiché né l'onorevole Trantino, né l'onorevole Tripodi, presentatori di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Essendo stati ritirati tutti gli altri emendamenti pongo, pertanto, in votazione l'emendamento presentato dal relatore, d'intesa con il Comitato ristretto, interamente sostitutivo dell'articolo 1, nella formulazione risultante dall'accoglimento da parte del relatore delle correzioni formali suggerite dal deputato Ricci.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

La lettera e) dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata dalla legge 5 maggio 1976, n. 404, è soppressa.

GARAVAGLIA, *Relatore*. La lettera e) dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 663, modificata dalla legge 5 maggio

1976, n. 404, della quale si propone la soppressione, così recita: « È punito con la multa da lire 5.000 a lire 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:... e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero riproduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero ».

RICCI. In sede di coordinamento finale del testo, segnalo l'opportunità di una diversa collocazione della norma che, essendo abrogativa, è logico porre quale ultimo articolo del testo in esame.

BOATO. Dichiaro il mio voto contrario all'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

La condanna per i reati previsti dall'articolo 1 della presente legge comporta la pubblicazione della sentenza in almeno due quotidiani e due periodici specializzati e la interdizione dall'esercizio della industria e del commercio a norma dello articolo 31 del codice penale.

Nei procedimenti relativi ai reati stessi è sempre ordinata la confisca delle matrici, stampi ed altri mezzi di duplicazione o riproduzione, nonché quelle degli esemplari illecitamente duplicati, riprodotti od importati e degli apparecchi utilizzati per commettere i reati stessi.

Il relatore, onorevole Garavaglia, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

La condanna per i reati previsti dall'articolo 1 della presente legge comporta la pubblicazione della sentenza in almeno

un quotidiano ed almeno un periodico specializzato e l'applicazione dell'articolo 31 del codice penale.

Nel caso di condanna per i reati previsti dall'articolo 1 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

RICCI. A mio avviso, l'articolo sostitutivo proposto dal relatore, pur trovandomi consenziente nella sostanza, andrebbe opportunamente semplificato. Al primo comma, ad esempio, è pleonastico il riferimento all'articolo 31 del codice penale perché l'applicazione del medesimo è implicita qualora si riscontri la violazione di un determinato obbligo. Propongo, altresì, la soppressione dell'ultimo comma dal momento che, nel caso in specie, l'istituto delle confisca è sufficientemente regolato dall'articolo 240 del codice penale.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricci ha presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere al primo comma le parole da: « e l'applicazione » fino alla fine e sopprimere l'intero secondo comma.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Il subemendamento dell'onorevole Ricci mi lascia alquanto perplessa perché le motivazioni che ne sono alla base furono ampiamente valutate in sede di Comitato ristretto e, in quella sede, la conclusione fu diversa.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricci fa giustamente osservare che gli istituti ai quali si fa riferimento sono già previsti nel codice e non è opportuno, né necessario, quindi, farvi riferimento in ogni legge particolare.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Con questi chiarimenti, sono favorevole al subemendamento Ricci.

CANTELMI. Nel dichiarare di ritirare l'emendamento da me proposto nella precedente seduta, ritengo che, a proposito della obbligatorietà della confisca prevista dalla norma in esame, più opportuno sarebbe il prevedere due diverse ipotesi

di reato, perché diversa è la colpa di chi stampa e di chi diffonde in grande stile questo tipo di prodotti. Dovremmo specificare, a mio avviso, che la confisca diventa obbligatoria per gli strumenti che sono serviti a commettere il reato.

PRESIDENTE. L'articolo 240 del codice penale disciplina l'istituto della confisca, sia obbligatoria, sia facoltativa.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore come modificato dal subemendamento Ricci.

BOATO. Voterò contro il subemendamento Ricci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ricci, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, così modificato, lo emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(È approvato).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Garavaglia ed altri: « Misure urgenti contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribu-

zione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati» (1910).

Presenti e votanti . . .	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Raffaelli Mario, Boato, Bertani, Cantelmi, Seppia, Carta, Casalnuovo, Casini, Costa, Rippa, De Cinque, Dell'Andro, Marraffini, Fracchia, Garavaglia, Granati Caruso, Mannuzzu, Mora, Ciai Trivelli, Bortolani, Bonalumi, Pennacchini, Amici, Ricci, Sabbatini, Buttazoni, Raffaelli Edmondo, Zurlo.

Discussione del disegno di legge: Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena (919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena».

L'onorevole Casini ha facoltà di svolgere la relazione.

CASINI, *Relatore*. Con il disegno di legge oggi al nostro esame si intende integralmente modificare la disciplina inerente ai cappellani delle carceri, dettata dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, il quale ultimo colloca i cappellani in una posizione diversa ed anomala rispetto alle altre categorie di lavoratori: infatti, essi non sono dipendenti dello Stato, né incaricati, ma vengono considerati come personale aggregato.

Il già citato regio decreto considerava allo stesso modo altre figure professionali, quali i medici, i farmacisti e i veterinari, che però sono stati inquadrati nei ruoli come personale incaricato con la legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Di fronte alla indubbia disparità che si è venuta a creare tra cappellani e coloro che prestano altre attività dentro le carceri, il disegno di legge al nostro esame suggerisce una revisione globale del trattamento giuridico ed economico di questa categoria di lavoratori, partendo da tre esigenze: in primo luogo, quella di tener conto della natura atipica del rapporto intercorrente fra i cappellani e l'amministrazione penitenziaria, in secondo luogo, quella di soddisfare le aspettative degli stessi e, infine, quella di tener conto delle effettive necessità del servizio.

Le questioni prese in considerazione dal disegno di legge sono molte: il regio decreto-legge n. 1758 in pratica disponeva che i cappellani delle carceri non godessero di alcuno dei vantaggi collegati al rapporto di dipendenza dallo Stato; in particolare: nessun trattamento pensionistico, nessun congedo, nessuna aspettativa, presupponendo, però, la possibilità di sanzioni disciplinari da parte della amministrazione, come per tutti gli altri impiegati civili. Da ultimo, era stabilita la impossibilità di cumulare altri incarichi. In sintesi, i cappellani delle carceri venivano a trovarsi in questa situazione: non avevano — e non hanno ancora — un rapporto di pubblico impiego ed erano sottoposti alla disciplina di tale rapporto dal punto di vista sanzionatorio, ma non da quello giudiziario.

Il disegno di legge in esame, mira a correggere questa disparità di trattamento, sempre, però, tenendo conto della natura particolare dei compiti svolti dai cappellani, che non consente una totale dipendenza di essi dall'autorità civile, ma necessita egualmente della predisposizione di un regolamento dei servizi, che prenda in considerazione gli aspetti sia giuridici, sia economici della attività dei cappellani nelle carceri.

Il disegno di legge al nostro esame dispone che l'incarico ai cappellani è conferito, con decreto, dal ministro di grazia e giustizia, previo nulla osta dell'ordinario diocesano del luogo in cui essi sono chiamati ad operare. Il ministro, su proposta della competente autorità ecclesia-

stica, nomina anche l'ispettore dei cappellani, cui competono funzioni di vigilanza e di coordinamento dell'attività degli altri cappellani che prestano servizio nel medesimo istituto di prevenzione e di pena.

Nell'articolato vengono fissati i requisiti necessari per essere nominati cappellani, nonché i compiti da svolgere, secondo modalità concordate con la direzione del carcere.

L'articolo 6 prende in considerazione le sanzioni disciplinari applicabili ai cappellani e agli articoli 10 e 11 le possibilità di sospensione cautelare; tale sospensione è disposta dal direttore dello istituto in cui il cappellano presta servizio e ciò sia per soddisfare l'esigenza di provvedere immediatamente, sia in considerazione del fatto che la decisione relativa è vincolata. L'adozione della sospensione cautelare è rimessa al ministro nei casi nei quali il direttore non è vincolato all'azione.

L'articolo 12 prevede la revoca dell'incarico per iniziativa dell'autorità ecclesiastica, disposta con decreto del ministro; essa altresì dovrà essere adottata nei casi in cui vi siano ragioni che rendano inopportuna la presenza del cappellano nel carcere. Sono previste, comunque, delle garanzie a tutela del cappellano cui sia stato revocato l'incarico.

Il disegno di legge, inoltre, prevede che i cappellani possano godere di un periodo di ferie: infatti, è previsto che il direttore del carcere può concedere trenta giorni di ferie l'anno - e preannuncio che presenterò, relativamente a questo argomento, un emendamento - compatibilmente con le esigenze del servizio.

In caso di documentata infermità, è stabilito che il cappellano possa essere autorizzato, dall'ispettore distrettuale, ad assentarsi dallo stabilimento per un periodo non superiore a due mesi; manterrà la retribuzione e sarà sostituito da un altro cappellano che presta servizio nello istituto o, in assenza di questo, da un sostituto che egli potrà indicare ed al quale spetta un compenso giornaliero pari ad un trentesimo della misura ini-

ziale della retribuzione mensile spettante al cappellano.

Un ulteriore aspetto migliorativo è l'aver stabilito che il cappellano può essere autorizzato a non prestare la propria opera, con perdita del trattamento economico, ma senza risoluzione del rapporto, nel caso di infermità documentata che comporti una assenza superiore a due mesi, ma non oltre i quindici e per motivi di carattere pastorale, privati e di studio, per un periodo massimo di tre mesi. La durata complessiva delle assenze in questione non può superare, in ogni caso, dodici mesi nel quinquennio. Superato tale termine, il cappellano viene dichiarato decaduto dall'incarico con decreto del ministro.

Per quanto riguarda il trattamento previdenziale, a norma dell'articolo 15, è stabilito che i cappellani siano iscritti alle assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'INPS e siano ammessi a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'ENPAS: essendo stato soppresso quest'ultimo ente, l'articolo 15 dovrà essere opportunamente emendato.

Circa il trattamento economico, sono state richiamate le norme della legge 5 maggio 1976, n. 207, che hanno ad oggetto la diversificazione della retribuzione a seconda degli impegni cui il cappellano deve far fronte. Allegate al disegno di legge sono le tabelle che stabiliscono l'indennità supplementare relativa agli impegni di servizio, in rapporto alla popolazione carceraria dei vari istituti. Dette tabelle dovranno essere opportunamente riviste in aumento, per la semplice ragione che la data di presentazione di questo disegno di legge risale a circa tre anni fa.

Ritengo che il provvedimento in esame meriti il consenso della Commissione, considerando che la disciplina relativa al trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena risale al 1924 ed è rimasta una sorta di *unicum* avendo ricevuto tutte le altre categorie un diverso trattamento.

Per quanto riguarda i pareri espressi dalle Commissioni interpellate è indubbio che quello formulato dalla I Commissione affari costituzionali sia pertinente, ma non si può non tener conto della particolare natura del carcere e di come, conseguentemente, occorra riconoscere un certo potere di intervento dello Stato. Nessuna osservazione al parere espresso dalla V Commissione bilancio, trattandosi solo di annotazioni di carattere tecnico.

RICCI. A nome del gruppo comunista chiedo che l'apertura della discussione sulle linee generali venga rinviata ad altra seduta per consentire una riflessione sul provvedimento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee (Approvato dal Senato) (1839).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee », già approvato dal Senato nella seduta del 25 giugno 1980.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgere la relazione.

COSTA, Relatore. Il disegno di legge, presentato al Senato nel 1979 e da questo approvato nella seduta del 25 giugno 1980, ha per oggetto la libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee.

In sostanza, gli avvocati o gli esercenti attività legali nel Belgio, nella Danimarca, nella Repubblica federale di Germania, nella Francia, in Irlanda, in Lussemburgo, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito verranno a trovarsi in condizioni di minore

disagio, rispetto al passato, nell'esercizio della professione nel nostro paese: è necessario, comunque, precisare che il disegno di legge rappresenta soltanto un passo avanti — e non certo una soluzione definitiva — sulla strada della completa liberalizzazione dell'esercizio delle attività professionali che si intende perseguire con la direttiva CEE del 22 maggio 1977.

Sulla base di una direttiva di carattere generale altre attività professionali sono state disciplinate con una normativa che è stata recepita dal nostro Parlamento: intendo riferirmi ai medici ed agli infermieri. Pur non volendo fare paragoni impossibili tra le diverse attività professionali, certamente la professione di avvocato presenta degli aspetti di particolare delicatezza che non vanno sottovalutati: infatti, si tratta di un'attività il cui esercizio è profondamente condizionato dalle strutture, dalle normative, in ogni Stato diverse, e dall'ambiente sociale.

La direttiva della CEE del 22 maggio 1977, cui ho accennato poc'anzi, ha due caratteristiche essenziali: da un lato, prende in considerazione la liberalizzazione dell'esercizio dell'attività professionale esclusivamente per quel che concerne la prestazione di servizi e, dall'altro, pone accanto a tale liberalizzazione una serie di rigide, complesse e, come vedremo, in qualche caso ripetitive misure cautelative e impone agli avvocati una serie di adempimenti che, sia pur necessari data la delicatezza della materia, rappresentano, in un certo senso, un limite alla liberalizzazione stessa; ciò è spiegabile con il fatto che esse sono il frutto di una sintesi tra i diversi ordinamenti giuridici nazionali ed appaiono, sotto certi aspetti, suscettibili di applicazioni restrittive, e per questo sono, ripeto, limitative della liberalizzazione, sia pure nell'ambito della direttiva in questione.

La ragione — naturalmente oltre quella di fondo determinata dalla natura stessa dell'attività — per cui la liberalizzazione dovrà rimanere parziale è questa: la mancanza di un pregiudiziale coordinamento ed equiparamento tra i diversi ordina-

menti, particolarmente nel settore della formazione professionale ed in quello del riconoscimento dei diplomi.

La normativa è assai restrittiva, dunque, perché si riferisce ad attività non svolte con la caratteristica della continuità e che non comportano l'effettivo e permanente trasferimento dell'interessato da uno Stato all'altro.

Il disegno di legge, così come approvato dall'altro ramo del Parlamento, è composto di 15 articoli.

Il primo disciplina la qualifica professionale e stabilisce che sono considerati avvocati i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali a seguito del riconoscimento di determinate qualifiche.

È importante sottolineare che all'articolo 2 il riferimento alla prestazione di servizi professionali ha carattere temporaneo, momentaneo e, comunque, non continuativo. Come corollario, ne consegue che non è possibile stabilire nel territorio della Repubblica uno studio, né una sede principale o secondaria.

L'uso del titolo è disciplinato dall'articolo 3 che esplicita il modo in cui detto titolo, espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, può essere usato.

Per quanto riguarda i doveri — articolo 4 — valgono le vigenti norme legislative, professionali e deontologiche ad eccezione di quelle riguardanti una serie di requisiti specificamente elencati.

L'articolo 5 precisa che si estendono agli avvocati indicati all'articolo 1 le norme sull'incompatibilità previste dal decreto-legge del novembre 1933 e dalla legge n. 1949 del 1939.

L'articolo 6, unitamente al già citato articolo 2, disciplina il tipo di prestazione giudiziale avente la caratteristica della temporaneità e per la quale vale il divieto di aprire una sede stabile nel territorio della Repubblica. L'incarico può avvenire per attività giudiziali ed extragiudiziali: le prime sono distinte in attività relative

alla difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi. Nel momento in cui si assume l'incarico, quasi a sottolineare la temporaneità, si deve darne immediata comunicazione, da parte dell'avvocato, al presidente dell'ordine degli avvocati competente territorialmente. Occorre anche — elemento molto importante — la presenza di un avvocato italiano che funga da intermediario e che curi i rapporti nei confronti delle magistrature competenti.

BOATO. Qual è la filosofia della notifica anche al presidente dell'ordine degli avvocati?

COSTA, *Relatore*. L'articolo 9 prevede, al riguardo, sei tipi di comunicazione. Il perché di quella notifica, onorevole Boato, ritengo sia individuabile nella cautela, anche da parte degli eventuali concorrenti, di assicurarsi che quel cittadino straniero abbia tutti i requisiti richiesti. Da ciò deriva la facoltà, riconosciuta al consiglio dell'ordine, di controllare le dichiarazioni rese che, ovviamente, sono relative allo *status* giuridico dell'interessato. Ad esempio, la norma che disciplina la materia dell'assistenza legale di fronte alla magistratura superiore è lievemente divergente dalle altre ipotesi, nel senso, cioè, che non è necessaria una particolare iscrizione in albi speciali, purché gli avvocati dimostrino di aver esercitato la professione per almeno otto anni ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorità giurisdizionali corrispondenti.

Scopo del legislatore non è stato solo quello di cautelare gli studi legali o coloro che esercitano tale tipo di attività professionale in Italia da concorrenze ingiuste, ma, e soprattutto, di cautelare il cittadino italiano che si affida alla difesa di un avvocato straniero.

La documentazione che può essere richiesta dal presidente dell'ordine degli avvocati per verificare i titoli che giustificano l'esercizio della professione è disciplinata all'articolo 10.

Analoghe considerazioni possono essere svolte relativamente alla disciplina professionale essendo essa corrispondente a quella che regola l'attività ordinaria di chi esercita la professione legale in Italia.

I successivi articoli 12 e 13 fanno riferimento agli adempimenti dei consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense, nonché alle tariffe dovute per le attività professionali svolte.

Gli ultimi due articoli, infine, hanno ad oggetto gli adempimenti dei consigli dell'ordine degli avvocati e la disciplina professionale, entrambi riferiti all'esercizio negli Stati membri delle Comunità europee, da parte degli avvocati italiani, di attività professionali a titolo di prestazione di servizi.

RICCI. Ritengo sia necessario, soprattutto per quel che riguarda la questione della reciprocità, fare degli approfonditi accertamenti: infatti, è giusto aprire le frontiere italiane agli avvocati provenienti da altri Stati, purché, però, sia fatto altrettanto con i nostri.

Per queste ragioni chiedo che venga rinviata ad altra seduta l'apertura della discussione sulle linee generali.

COSTA, *Relatore*. È probabile che i colleghi del Senato, che hanno già approvato il disegno di legge, abbiano compiuto questi accertamenti. In ogni caso il Governo ha tutti gli strumenti per acquisire ogni notizia utile all'iter del provvedimento al nostro esame.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero comunicare alla Commissione che, il 27 marzo scorso, tramite un telex espresso, la rappresentanza italiana presso la Comunità economica europea, ha richiamato la nostra attenzione circa la necessità di approvare urgentemente questo provvedimento, poiché è stata aperta presso la Corte di giustizia europea la procedura prevista per le infrazioni ed i ritardi nel recepimento delle direttive comunitarie.

In merito al provvedimento, e soprattutto in merito ai suoi limiti, ricordo

alla Commissione che è in discussione presso l'altro ramo del Parlamento un provvedimento che disciplina, sotto un profilo generale, l'attività professionale degli avvocati; in tale sede verrà presa in considerazione la questione specifica della posizione degli avvocati provenienti da Stati stranieri che operano in Italia, prendendo la residenza ed aprendo uno studio professionale.

PENNACCHINI. Desidero brevemente riprendere la questione della reciprocità sollevata dal collega Ricci. Infatti, anch'io sono convinto che un'indagine in questo senso sia preliminare alla possibilità di entrare nel merito del provvedimento in discussione.

Su tale questione, infatti, è necessario avere più notizie possibili non tanto per una difesa un po' retorica della dignità nazionale, quanto ai fini dell'armonizzazione di quanto andiamo a stabilire con analoghe disposizioni che disciplinano le attività professionali di altri lavoratori, nonché con le discipline degli altri Stati.

Il rappresentante del Governo ci ha sollecitati alla rapida approvazione del provvedimento in oggetto in quanto l'Italia sarebbe già stata trascinata di fronte alla Corte di giustizia del Lussemburgo a causa del mancato recepimento della direttiva comunitaria che si occupa della questione al nostro esame. Purtroppo ho avuto modo di apprendere, in un recente incontro con il capo dell'ufficio legislativo delle Comunità europee, che l'Italia detiene il primato — distanziando notevolmente il secondo « in classifica » — dei procedimenti disciplinari per inadempienza.

Desidero, quindi, cogliere l'occasione per aprire una piccola parentesi e fare una raccomandazione al rappresentante del Governo affinché i rappresentanti italiani nelle Comunità europee non si trovino così a disagio e privi di strumenti per difendersi dalle accuse, purtroppo motivate, di costante inadempienza dello Stato italiano, che vengono loro rivolte.

Pur registrandosi un ritardo anche per quel che riguarda il provvedimento al no-

stro esame, non si può non sottolineare che esso contempla però un caso atipico. Ritengo che la verifica della reciprocità sia da considerare pregiudiziale all'approvazione del disegno di legge medesimo, sia per tutelare i nostri professionisti, sia per far sì che il Trattato di Roma — nel quale è sancito il principio della libertà di esercizio delle professioni nei territori dei diversi stati componenti la Comunità europea — poggi su una base unitaria per quello che concerne la soluzione di problemi quali quello oggi a noi sottoposto.

Si è fatto riferimento al recepimento di altre direttive comunitarie che hanno liberalizzato l'esercizio della professione medica ed infermieristica: non credo sia possibile nel caso al nostro esame procedere per analogia, perché una totale liberalizzazione dell'esercizio delle attività legali in genere presupporrebbe una unificazione del diritto dei diversi stati o una conoscenza enciclopedica dei sistemi giuridici di ben dieci stati.

Vorrei quindi che, prima di iniziare la discussione sulle linee generali, si acquisisse un'ampia e completa documentazione sull'argomento da me e dal collega Ricci indicato, in modo tale che ci si trovi nelle condizioni di potersi esprimere con cognizione di causa.

PRESIDENTE. Accogliendo le istanze rappresentate dai colleghi Ricci e Pennacchini, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti delle sezioni specializzate agrarie (1544).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dell'indennità spettante agli esperti componenti delle sezioni specializzate agrarie ».

L'onorevole Mora ha facoltà di svolgere la relazione.

MORA, Relatore. Il disegno di legge in esame si propone di adeguare l'indennità spettante agli esperti componenti delle sezioni specializzate agrarie che è attualmente fissata, dalla legge n. 320 del 1963, in lire 3.000 lorde per ogni udienza. L'inadeguatezza della suddetta indennità è evidente ed ha portato a situazioni di disagio nei collegi con conseguenze inevitabili per la sollecita trattazione delle cause. È necessario provvedere con urgenza ad un adeguamento anche se a tal fine sarebbe stato auspicabile non dover ricorrere allo strumento legislativo, ma poter utilizzare un sistema di indicizzazione.

L'esigenza dell'adeguamento è altresì accentuata dal fatto che la probabile approvazione della legge sui contratti agrari potrebbe portare ad un aumento del contenzioso agrario.

L'articolo 1 del provvedimento fissa — in misura assai modesta, a mio avviso — la misura delle indennità nel modo seguente: agli esperti è dovuta, per ogni giorno di udienza, l'indennità di lire 10.000 ove il luogo nel quale esercitano le loro funzioni coincida con quello della loro residenza. Tale indennità è aumentata a lire 15.000 ove questa coincidenza non sussista. Le indennità di cui sopra sono aumentate, rispettivamente, a lire 20.000 e a lire 25.000 per gli esperti che sono lavoratori autonomi ovvero lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione, per il periodo in cui esercitano le loro funzioni. Per le missioni è dovuta una indennità in misura pari a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato aventi qualifica di primo dirigente.

Per quanto riguarda l'onere derivante dall'applicazione della legge, l'articolo 2 specifica che ad esso si farà fronte mediante imputazione al capitolo n. 1131 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Concludendo raccomando una sollecita approvazione del provvedimento.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1981

PENNACCHINI. Ritengo opportuno, prima che venga aperta la discussione sulle linee generali, che da parte del relatore e del Governo si studi la possibilità di individuare un meccanismo di indicizzazione delle indennità.

BOATO. Sono d'accordo, perché stabilire un'indennità di udienza di 10 mila lire è una cosa ridicola.

MORA, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà ad accogliere la richiesta del collega Pennacchini.

SPINELLI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è disponibile ad approfondire la questione nel senso indicato dall'onorevole Pennacchini.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO